



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2014 promossa da:

Noviello Francesco Paolo Antonio

rappresentata e difesa in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Savino Garrinella
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- ATTORE -

contro

Comune di Barletta

In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine
della comparsa di risposta dall'avv. Isabella Palmiotti e Rossana Danzi ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante
trattazione scritta.

OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale e pagamento compensi professionali

Motivi della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. Noviello Francesco Paolo Antonio, premesso:

- che, con convenzione n. 1735 del 1995 aveva, unitamente all'architetto Giovanni Amatulli, ricevuto
incarico dal Comune di Barletta per la redazione di un progetto di restauro statico e conservativo
dell'ex convento di San Andrea, adibito a casa mandamentale;



- che il progetto fu depositato il 1.8.1996 e con convenzione n. 1049 del 13.4.2000 l'incarico da parziale divenne totale;
- che l'opera non fu cantierizzata non essendo l'immobile di intera proprietà comunale e, in seguito a dissidi insorti per la ripartizione dei costi indicati in progetto, non fu possibile trovare un'intesa;
- che nel giugno del 2003 il Comune ridava impulso al progetto, comportando questa condizione l'esecuzione di nuovi sopralluoghi, al fine di verificare il loro stato e conseguentemente relazionare all'ufficio tecnico comunale per iscritto e verbalmente;
- che l'attività era finalizzata a completare l'investigazione dello stato fondale, definire ed indagare sul peggioramento delle strutture in elevazione del complesso conventuale in attesa di sottoscrizioni di nuova convenzione, per ridefinire i termini del conferimento dell'incarico;
- che, in data 20 febbraio 2006, sottoscrivevano col Comune di Barletta convenzione rep. n. 288 per il *“conferimento dell'incarico professionale di adeguamento del progetto definitivo e della redazione della relazione geotecnica per il lavori di restauro, distacco e consolidamento conservativo dell'ex convento di San Andrea”*;
- che depositavano la relazione geotecnica nell'aprile del 2006 e, sulla scorta della predetta relazione, nella conferenza di servizi del 27 giugno 2006, il Comune di Barletta, in persona del Dirigente del settore dei lavori pubblici, chiedeva – così contravvenendo ai patti e alle condizioni espresse nella citata convenzione - la presentazione di uno studio di fattibilità, al fine di conoscere e verificare le possibilità di realizzazione delle opere necessarie come indicate nell'elaborato;
- che tanto comportava una nuova e distinta fase progettuale, tenuto conto delle richieste di confronto tecnico ed economico formulate dall'ente;
- che, in data 18 settembre 2008, depositavano lo studio di fattibilità;
- che, in esecuzione di quanto convenuto, in data 25 giugno 2007 furono depositate relazioni di calcolo, computo metrico-estimativo delle opere edili;
- che, in particolare, si eseguivano: il dimensionamento dell'intervento fondale secondo le tecniche costruttive in uso, il confronto con altra tecnica di intervento di tipo chimico, la rivalutazione delle opere in fondazioni, la riconfigurazione del computo metrico estimativo (posto che quello prodotto nel 1996 era divenuto obsoleto);
- che, per tutta risposta, l'Ufficio tecnico comunale ricusava detti documenti senza mai restituirli;
- che, in data 18 settembre 2008, depositavano studio di fattibilità con allegato nuovo quadro economico;



- che solo con missiva dell'11 maggio 2009 il Comune di Barletta comunicava che, con delibera n.14 del 30/3/2009, l'immobile oggetto di restauro era stato incluso nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e, pertanto, veniva sospeso l'incarico affidato loro;
- che, conseguentemente, in data 2 marzo 2010, depositava presso l'Ordine degli Ingegneri richiesta di liquidazione dell'onorario spettantegli a titolo di maggiorazione del 25% per incarico parziale sul progetto definitivo presentato il 1° agosto 1996, nonché a titolo di penale per direzione lavori non eseguita, pari al 10% dell'importo dei lavori previsti dal progetto, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sottoscritta in data 13/4/2000;
- che in data 23 marzo 2010, l'Ordine degli Ingegneri riconosceva il compenso di euro **23.273,67**;
- che, con missiva datata 24 marzo 2010, il Comune di Barletta comunicava la revoca della sospensione dell'incarico professionale affidatogli, diffidandolo alla consegna nel termine di 90 giorni del progetto definitivo e, nei successivi 90 giorni dalla approvazione dello stesso, del progetto esecutivo;
- che comunicava di non poter depositare la documentazione nei termini previsti, per fatto e colpa esclusiva dell'Amministrazione comunale, che non aveva approvato lo studio di fattibilità depositato in data 18 settembre 2008, nè il Comune aveva adempiuto alle nuove incombenze progettuali imposte dagli articoli 6 e 8 del D.M. 14/1/2008 e neppure aveva provveduto al pagamento di onorari maturati per l'attività professionale fino a quel momento svolta;
- che il Comune di Barletta, con missiva del 30 luglio 2010, sollecitava i co-progettisti alla consegna del progetto definitivo e, nei successivi 90 giorni, del progetto esecutivo;
- che, con missiva del 9 agosto 2010, ribadiva l'impossibilità di procedere al chiesto deposito per tutti i motivi indicati nella corrispondenza intercorsa;
- che, con determina dirigenziale del 1° settembre 2010, il Comune di Barletta liquidava l'onorario dovuto per la relazione geotecnica, pari all'importo complessivo di euro **24.619,98**;
- che pertanto l'ente riconosceva la propria debitoria nei confronti suoi e del co-progettista liquidandogli però solo l'onorario dovuto per la relazione geotecnica, maggiorata degli interessi legali, rimanendo debitore degli onorari spettanti per la redazione dello studio di fattibilità e per le vacanze, in conseguenza del quale chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 411/ 2010 per la complessiva somma di euro **16.160,79**, dichiarato esecutivo per non interposta opposizione;
- che improvvisamente, con determina dirigenziale n. 1959 del 1° ottobre 2010, il Comune di Barletta revocava l'incarico, facendo così divenire esigibile anche l'onorario dovuto a titolo di maggiorazione del 25% per incarico parziale nonché a titolo di penale per direzione dei lavori non eseguita, pari al 10% dei lavori previsti dal progetto;



- che, conseguentemente, con decreto ingiuntivo n. 463/2010 ingiungeva al Comune di Barletta il pagamento della somma di euro **11.636,84** a titolo di onorario maturato e detto decreto ingiuntivo veniva opposto con atto di citazione del 2011, in seguito al quale si incardinava il giudizio avente nr. Rg.107/2011;
- che, solo con determina dirigenziale dell'11 novembre 2010, il Comune di Barletta liquidava la somma di euro 10.920,70 a titolo di onorario per il primo decreto ingiuntivo e di euro 10.589,04 per il secondo decreto ingiuntivo, rimanendo debitore della complessiva somma di euro **6.287,88**, provvedendo poi in seguito a liquidare la restante somma dovuta a titolo di onorari;
- che l'Ente comunale aveva provveduto a risolvere unilateralmente le convenzioni, revocandogli l'incarico di co-progettista per responsabilità del tutto inesistenti e riconducibili esclusivamente all'inerzia dello stesso comune, stante la mancata risposta alle missive inviate, l'imperizia dello stesso ente e il dolo, per consapevole falso in atto pubblico, commesso dal Dirigente Ing. Pierro;
- che tanto comportava l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto disposto dell'articolo 11 della Legge 143/1949;
- che, in particolare, il Comune di Barletta lo aveva diffidato alla consegna del progetto definitivo e di quello esecutivo pur sapendo che si trovava nell'impossibilità di depositare la suindicata documentazione per i seguenti motivi:
 - a) la mancata approvazione da parte del Comune di Barletta dello studio di fattibilità, requisito indispensabile per la prosecuzione dell'incarico;
 - b) l'inadempimento ad opera dell'ingegner Piero delle nuove incombenze progettuali imposte dagli articoli 6 e 8 del D.M. 14 gennaio 2008, in particolare quelle relative alla valutazione della sicurezza e al tipo di intervento da eseguire;
 - c) la tardiva emissione delle relative delibere di pagamento;
 - d) il mancato pagamento degli onorari maturati per l'attività svolta sino a quel momento e l'avvenuta risoluzione della convenzione del 20 Febbraio 2006;
- che, a riprova della responsabilità del Comune di Barletta e del relativo dirigente, depositava consulenza di parte in cui erano evidenziate le numerose e ripetute irregolarità compiute dall'ente;
- che, nella qualità di co-progettista, aveva diritto al risarcimento del danno nella misura di euro **70.000,00**, quale onorario a maturarsi qualora l'incarico fosse stato regolarmente portato a termine;
- che invero il Comune di Barletta aveva chiesto la presentazione di uno studio di fattibilità al fine di verificare la possibilità di realizzazione delle opere necessarie come indicate nella relazione geotecnica, e tali elaborati furono consegnati nel luglio del 2007, ma rigettati dall'ufficio tecnico comunale come non autorizzati;



- che l'ente comunale si era sempre rifiutato di procedere alla restituzione di tale studio ed, essendo trascorsi 5 anni dal primo invito alla restituzione, sussisteva il diritto al pagamento della prestazione professionale svolta, pari ad euro **28.405,00**, come determinata in 500 vacanze;

tanto premesso, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che la risoluzione delle convenzioni stipulate e la conseguente revoca dell'incarico da co-progettista e direttore dei lavori era avvenuta per fatto ed esclusiva colpa del Comune di Barletta; conseguentemente, chiedeva che il Comune di Barletta fosse condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro 70.000,00 oltre accessori e al pagamento della complessiva somma di euro 28.405,00 quale onorario maturato per le prestazioni svolte per la redazione di calcolo e il computo metrico estimativo delle opere edili.

Si costituiva il Comune, che ricostruiva l'iter amministrativo della fattispecie evidenziando in sintesi:

- l'incompetenza del g.o. per essere la controversia devoluta ad arbitri ai sensi dell'art. 11 della convenzione rep. 288/2006 sottoscritta dai professionisti;

- che la determina dirigenziale n.1959/10 del 1°.10.2010 non era mai stata impugnata in via amministrativa e conseguentemente era valida ed efficace;

- che l'attore aveva violato il principio della infrazionabilità della pretesa risarcitoria in quanto non aveva azionato la pretesa risarcitoria allorquando aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo;

- che, nel merito, quanto richiesto ai professionisti non era uno studio di fattibilità per l'avvio della progettazione, ma una mera verifica da effettuarsi per l'utilizzo di una nuova tecnologia esistente sul mercato; il progetto definitivo già esisteva da tempo e andava semplicemente aggiornato; al contrario, si era visto arrivare – dopo molto tempo – un elaborato con calcoli sommari sulla tecnologia già adoperata nella relazione geotecnica presentata e non su quella alternativa, come contestato dal dirigente del settore LL.PP.;

- che, facendo parte dello studio di fattibilità per il quale era stato liquidato il compenso, detti elaborati appartenevano all'amministrazione, come previsto dall'art. 8 della convenzione;

- che il comune aveva previsto – stanti gli artt. 3 e 10 della convenzione – il recesso senza che i professionisti potessero pretendere compensi o indennizzi come previsto nella convenzione;

- che non si comprendeva quale fosse il danno ulteriore patito dall'attore, che comunque era stato pagato per l'attività professionale svolta sino a quel momento;

tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarata la propria incompetenza stante la clausola compromissoria contenuta nella convenzione 288/2006; nel merito, che la domanda venisse rigettata in quanto infondata.

Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni e ivi riservata per la decisione.



Diritto.

Va premesso che le domande spiegate da parte attrice attengono ad una richiesta risarcitoria di € 70.000,00, per avere il Comune di Barletta risolto unilateralmente le convenzioni con l'istante (in particolare, la convenzione 1049/2000 e la convenzione 288/2006, avente ad oggetto il “*conferimento dell'incarico professionale di adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo e della redazione della relazione geotecnica per i lavori di restauro statico e consolidamento conservativo dell'ex convento di San Andrea*”) nonché ad una richiesta di pagamento per compensi non pagati per gli elaborati redatti (in particolare C07 – relazione di calcolo e D07 computo metrico estimativo opere edili) che non erano mai stati restituiti per un totale di € 28.405,00.

Sul punto, parte attrice ha invocato il disposto dell'articolo 11 della legge 143 del 1949, in base alla quale “*rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso*”; la dimostrazione che la revoca dell'incarico fosse avvenuta per cause imputabili esclusivamente all'ente convenuto è stata affidata sul piano tecnico ad una relazione di parte.

Parte convenuta ha resistito eccependo, anzitutto, il difetto di giurisdizione per la sussistenza di una clausola compromissoria (inserita nella convenzione n. 288/2006) avente ad oggetto il deferimento ad arbitri di tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare (art. 11 convenzione).

L'eccezione, a parere dell'odierno Tribunale, è fondata.

Va premesso che la domanda risarcitoria attiene ad una presunta illegittimità della revoca unilaterale dell'incarico, avvenuta con determina del 1°.10.2010, non impugnata, a seguito della diffida da parte del comune di ottenere la consegna del progetto definitivo ed esecutivo nei termini indicati nellemissive, e tanto in esecuzione della convenzione avente n. 288/2006, tramite la quale era stato affidato ai due professionisti “*l'incarico professionale di adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo e della redazione della relazione geotecnica per i lavori di restauro statico e consolidamento conservativo dell'ex convento di San Andrea*”.

Premesso che la clausola compromissoria inserita nella convenzione che disciplina il conferimento dell'incarico professionale va intesa nel senso della sua perdurante operatività, pur a seguito della scadenza del termine di durata del rapporto, va detto che il tenore letterale della stessa, avente riguardo a “*qualsiasi controversia tra le parti comunque relativa all'interpretazione, e alla esecuzione del disciplinare*”, appare idoneo a ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la quale, analogamente a quella di risoluzione, attiene indubbiamente alla fase esecutiva del contratto, poiché detto patto, in assenza di espressa



volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto (cfr. Cass., Sez. 1^a, 22 dicembre 2005, n. 28485; Cass., 1496/2001; Cass. 20 febbraio 1997, n. 1559; Cass. 22 febbraio 1993, n. 2177; Cass. 27 maggio 1981 n. 3475).

Ora, per la latitudine della clausola e, segnatamente per la carenza di una espressa volontà in contrario, all'ambito oggettivo della stessa clausola appartiene ogni questione controversa che al contratto si ricollega.

A nulla vale, a parere dell'odierno Tribunale, il fatto che la clausola compromissoria coprisse solo l'attività professionale svolta in esecuzione del disciplinare del 2006 (ovvero l'adeguamento al progetto definitivo ed esecutivo e la relazione geotecnica), mentre la richiesta risarcitoria atterrebbe a tutta l'attività svolta, dal 1995 al 2008; ed invero, non v'è dubbio che, stando alla stessa prospettazione dell'attore, fu il comune che contravvenne ai patti e alle clausole di cui alla convenzione del 2006 richiedendo una nuova fase progettuale (con studio di fattibilità) e nuove relazioni di calcolo e computo metrico estimativo: se la richiesta di risarcimento danni si riferisce al fatto che il comune contravvenne alla convenzione del 2006 richiedendo un nuovo studio di fattibilità in esso non compreso è evidente che la controversia attiene pur sempre all'inadempimento a detta convenzione del 2006, sicchè, anche se l'attore reputa che trattasi di nuova e distinta fase progettuale e che, in esecuzione di quanto disposto, furono predisposte la relazione di calcolo e il computo metrico estimativo opere edili (mentre il Comune convenuto ha dedotto che si trattava di una mera verifica tecnica, da effettuarsi per l'utilizzo di una nuova tecnologia chimica esistente sul mercato, essendo già esistente il progetto definitivo che andava semplicemente aggiornato), la controversia attiene all'esecuzione di quanto previsto nella convenzione, ossia l'adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo, stante la diffida del comune alla consegna del progetto definitivo ed esecutivo.

Ne deriva che non pare condivisibile quanto argomentato nella comparsa conclusionale relativamente al fatto che ciò che viene richiesto con l'attuale *petitum* non atterrebbe alla convenzione del 2006, che concerneva esclusivamente la relazione geotecnica per la quale fu pagato; se il comune, dopo che fu presentata la relazione geotecnica, richiese uno studio di fattibilità (ovvero una verifica tecnica) per la quale si resero necessarie altre opere, con conseguente allargamento dell'incarico ricevuto, va detto che la *causa petendi* si fonda sul fatto che il comune sarebbe rimasto inadempiente, nella fase esecutiva, a quanto disposto nella convenzione del 2006, per cui è a quella convenzione che occorre fare riferimento, non a tutta l'attività svolta dal 1995 all'attualità, anche in quanto:

- a) Il progetto definitivo del 1996 fu pagato dal comune (€ 23.273,67);
- b) La relazione geotecnica fu pagata in data 1.9.2010 (€ 24.619,88);
- c) Lo studio di fattibilità fu pagato a seguito di d.i. non opposto (€ 16.160,79);



d) a seguito di revoca dell'incarico fu pagato per maggiorazione 25% e 10% a titolo di onorario (€ 11.635,84).

In sintesi, avendo ad oggetto la domanda di risarcimento danni e la richiesta di pagamento per ulteriore onorario (dovuto per la mancata restituzione della relazione di calcolo e del computo metrico relativo allo studio di fattibilità e per il quale comunque il professionista è stato liquidato) una presunta responsabilità del comune per aver inopinatamente revocato l'incarico conferitogli con la convenzione 288/2006 (avente ad oggetto proprio "l'adeguamento del progetto definitivo"), con conseguente illegittimità dell'atto di risoluzione contrattuale del 1°.10.2010, reputa il Tribunale che la controversia sia devoluta alla competenza arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 11 della convenzione contenente il conferimento dell'incarico progettuale.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra le parti, restando onerata parte attrice della residua metà giusta soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il difetto di competenza per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale;
- condanna parte attrice al pagamento di metà delle spese di lite che liquida per l'intero nella complessiva somma di € 7.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge, restando compensata la residua metà;

Così deciso in Trani il 12.11.2021

Il Giudice
dott. Gaetano Labianca

